



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

Ordinanza n. 22 del 16/03/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l'attuazione dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: <<a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza>>;

Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessita', dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

Atteso che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: <<Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessita', si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro>>

Considerato

- che dai controlli effettuati dagli organi preposti è emerso l'accertamento di un cospicuo numero di persone deferite all'A.G. per essersi allontanate dalla propria residenza e spostate all'interno del territorio comunale senza che ricorressero le motivazioni di stretta necessità di cui ai richiamati atti;
- che, difatti, continuano a pervenire alle forze dell'ordine e agli organi di controllo numerose denunce in merito alla violazione delle misure sopra dette;
- che, pertanto, si rende necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

ORDINA

- per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25 Marzo 2020, il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell'08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'interno del n. N. 15350/ 117(2)/U ff II I- Prot.Civ. del 12.03.2020, in particolare nelle seguenti vie e piazze:
 - Corso Garibaldi
 - Lungomare Falcomatà
 - Parco Lineare Sud
 - Waterfront Nord
 - Lungomare di Pellaro
 - Lungomare di Gallico
 - Lungomare di Catona
 - Piazze cittadine
 - Parchi aperti



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

Si specifica che rimane consentito, anche nelle suddette vie, il solo transito necessario per coloro che devono recarsi a lavoro o fare rientro a casa o assolvere ad una delle esigenze primarie come in premessa già individuate;

RICORDA

la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID -19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario. La possibilità di svolgere attività motorie, come una passeggiata all'aperto, è possibile solo se necessaria al benessere psicofisico, e deve essere quindi limitata a tale circostanza, uscendo a piedi dalla propria abitazione senza ricorrere all'auto.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune;
- la trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Prefettura di Reggio Calabria;
 - alla Polizia Municipale;

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà



c_h224. Comune di Reggio Calabria - Prot. 16/03/2020.0057528.U